

SCIENZA & POLITICA

per una storia delle dottrine



Lo statuto scientifico della filosofia del diritto di Hegel

The Scientific Status of Hegel's Philosophy of Law

Pierpaolo Cesaroni

pierpaolo.cesaroni@unipd.it

Università degli Studi di Padova

ABSTRACT

Il saggio intende determinare la pretesa di scientificità che Hegel associa alla sua filosofia del diritto e vagliarne l'eventuale rilevanza nella storia della scienza politica. Il saggio determina innanzitutto alcuni aspetti della concezione hegeliana della scienza, in particolare la differenza fra scienza speculativa e scienze intellettuali. Su questa base il saggio intende esporre la struttura epistemica della filosofia del diritto, ricostruendo l'operazione scientifica che Hegel intende compiere sul sapere del tempo: il diritto naturale moderno, l'economia politica, il diritto e la scienza di polizia.

PAROLE CHIAVE: Hegel; Storia del pensiero politico; Filosofia del diritto; Scienza politica; Diritto naturale.

The paper aims to investigate the scientific claim that Hegel associates with his philosophy of right and to evaluate its relevance, if any, in the history of political science. The essay first identifies some aspects of the Hegelian conception of science, in particular the difference between speculative and intellectual science. On this basis, it aims to display the epistemic structure of the philosophy of right, tracing Hegel's scientific operation on the knowledge of the time: modern natural law, political economy, legal science and police science.

KEYWORDS: History of Political Thought; Philosophy of Right; Political Science; Natural Law.

SCIENZA & POLITICA, vol. XXXVII, no. 72, 2025, pp. 49-62

DOI: <https://doi.org/10.6092/issn.1825-9618/22243>

ISSN: 1825-9618



Questo saggio intende determinare la pretesa di scientificità che Hegel attribuisce alla sua filosofia del diritto e vagliarne l'eventuale rilevanza nella storia della scienza politica. La prestazione teorica di Hegel viene usualmente considerata come filosofica e quindi come non scientifica – il che definisce, a seconda dei punti di vista, il suo limite o il suo merito¹. Un effetto di tale divisione del lavoro intellettuale consiste nel fatto che gli studiosi di Hegel, muovendosi nel campo della filosofia, ritengono perlopiù di poter ignorare il contesto scientifico a lui contemporaneo². La tesi di fondo su cui poggia questo saggio è che tale operazione è indebita in quanto assolutizza l'attuale organizzazione del sapere, dimenticando che essa ha invece una precisa genesi storica (in cui proprio una certa ricezione della filosofia hegeliana gioca un ruolo rilevante). La presupposizione della distinzione fra scienza e filosofia, che si stabilizza (per quanto in maniera ambigua ed equivoca) nel corso del XIX secolo, è fuorviante non solo in relazione a Hegel, ma per l'intera storia del sapere, nella quale la funzione associata al discorso filosofico non è stabile. Trarre dalla permanenza di una parola (“filosofia”, “scienza”) la permanenza di un concetto (o, in questo caso, di una operazione teorica) è un errore che una storia dei concetti rigorosamente intesa insegna a evitare³.

Le affermazioni contenute nella filosofia del diritto di Hegel possono essere comprese adeguatamente solo se vengono inserite all'interno del progetto teorico che le sostiene. Tale progetto ha una pretesa di scientificità che deve essere ricostruita: è questo l'obbiettivo del presente saggio. Nella prefazione ai *Lineamenti*, Hegel afferma che il fine del suo scritto non è «insegnare allo stato com'esso deve essere», bensì come esso «deve venir conosciuto»⁴. Di qui una conseguenza evidente: se c'è una ambizione trasformativa in Hegel – e in effetti c'è –, essa non investe il piano politico, bensì quello del *sapere* politico. L'organizzazione disciplinare di quest'ultimo è dominata, nell'area tedesca a cavallo fra XVIII e XIX secolo, dalle tradizioni – variamente intrecciate – del diritto naturale, delle scienze dello stato e della scienza giuridica: la prima in rapido tramonto, le altre due, in modi diversi, in una fase di profonda trasformazione⁵. Hegel intende produrre una

¹ L'iscrizione del pensiero politico di Hegel nel campo della filosofia consente agli scienziati sociali e politici di espellerlo dalla storia della loro scienza e di individuare anzi nella rottura con Hegel di autori come Stein e Mohl il contrassegno della loro scientificità (un esempio: K. VON BEYME, *Einleitung*, in R. VON MOHL, *Politische Schriften*, Köln – Opladen, Westdeutscher Verlag, 1966, pp. VII-XLIII, qui p. XIII). Dall'altro lato, è una sorta di luogo comune filosofico, che unisce prospettive lontanissime come quella di Croce o Gentile a quella di Adorno o Marcuse, valorizzare la dialettica filosofica hegeliana di contro al positivismo delle scienze sociali successive. Una eccezione a questa divaricazione è riscontrabile nella tradizione della storia costituzionale tedesca: per es. M. STOLLEIS, nella sua *Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland. Zweiter Band 1800-1914*, München, Beck, 1992, dedica un capitolo a Hegel (pp. 133-138). Anche H. MAIER, *Die ältere deutsche Staats- und Verwaltungslehre (Polizeiwissenschaft). Ein Beitrag zur Geschichte der politischen Wissenschaft in Deutschland*, Neuwied am Rhein – Berlin, Luchterhand, 1966, tratta la concezione hegeliana della polizia, inserendola però in un *excursus* (*ivi*, pp. 282-284). Per un esempio ancor più risalente che dà ampia rilevanza a Hegel si veda il vecchio – e compromesso – saggio di E.R. HUBER, *Die deutsche Staatswissenschaft*, «Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft», 95/1935, pp. 1-65. Una trattazione del pensiero hegeliano che lo inserisce all'interno della storia delle scienze sociali è quella di S. CHIGNOLA, *Fragile cristallo. Per la storia del concetto di società*, Napoli, Editoriale scientifica, 2004, pp. 23-60.

² È sintomatico che Hans Boldt si senta costretto a distinguere la sua lettura «storico-costituzionale» da quella «filosofica», pur riconoscendo la legittimità di entrambe (H. BOLDT, *Hegel und die konstitutionelle Monarchie – Bemerkungen zu Hegels Konzeption des Staates aus verfassungs-geschichtlicher Sicht*, in E. WEISSER-LOHMANN – D. KÖHLER (eds), *Verfassung und Revolution*, «Hegel-Studien Beiheft», 42/2000, pp. 167-209).

³ Per una seria approssimazione al tema si veda P. WAGNER (ed), *Les philosophes et la science*, Paris, Gallimard, 2002. Molto rilevante è anche J.-T. DESANTI, *La philosophie silencieuse ou critique des philosophies de la science*, Paris, Seuil, 1975.

⁴ G.W.F. HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto*, ed. it. a cura di G. Marini, Roma-Bari, Laterza, 1999² [= GPR], p. 15.

⁵ Già questa tripartizione è problematica. Per uno sguardo d'insieme rimando a M. STOLLEIS, *Geschichte des öffentlichen Rechts*.



ristrutturazione complessiva di tale assetto epistemico, nella convinzione di vivere all'inizio di una «nuova epoca tanto nel campo della scienza, quanto in quello della politica»⁶. La profonda riorganizzazione delle società europee messa in moto dalla Rivoluzione francese si accompagna a un *nuovo spirito scientifico*, alla cui elaborazione Hegel ritiene di dare un contributo decisivo - in tutti gli ambiti del sapere, *compreso quello politico*.

Nelle pagine che seguono si cercherà di articolare schematicamente tale problematica: verranno messi in luce alcuni aspetti della concezione hegeliana della scientificità (§1), che consentiranno di ricostruire l'operazione scientifica messa in atto nei *Lineamenti* (§§ 2-5); infine si proporranno alcune considerazioni di carattere epistemologico su fecondità e limiti dell'impianto hegeliano (§ 6).

1. Cenni sulla concezione hegeliana della scientificità

Come è noto, per Hegel la filosofia è scienza e, se rinuncia a questa sua ambizione, si riduce a mera «edificazione»⁷. Non altrettanto noto è il senso specifico che si deve attribuire a tale affermazione. Qui ci limiteremo a ricostruire solo alcuni aspetti, con riferimento ai paragrafi introduttivi dell'*Enciclopedia*.

Il punto di partenza di Hegel è che una qualche «*considerazione pensante* degli oggetti» è implicata in ogni attività umana (sociale, politica, artistica, religiosa, ecc.)⁸. Da questo tipo di esercizio del pensiero, talvolta definito da Hegel generalmente «rappresentazione» (*Vorstellung*)⁹, si distingue la «riflessione» (*Nachdenken*), cioè l'esercizio di pensiero che assume come proprio oggetto il pensiero contenuto in ogni rappresentazione: «il pensiero *riflesso* [*das reflektierende Denken*], che ha per suo *contenuto*, e reca alla coscienza, i *pensieri* in quanto tali»¹⁰. Questa operazione riflessiva delimita per Hegel il campo della pratica scientifica e la distingue dalle altre attività umane¹¹.

Innanzitutto, la riflessione scientifica «si rivolge alla conoscenza della misura costante e dell'*universale* nel mare delle individualità empiriche, e del *necessario*, delle *leggi*, nell'apparente disordine dell'infinita moltitudine dell'accidentale»¹². I prodotti di questo esercizio riflessivo, che segue uno specifico metodo scientifico¹³, sono definiti da Hegel «pensieri», o anche «concetti» in senso ordinario (per es. il principio di inerzia, la legge di gravitazione, ecc.). Tale attività scientifica è praticata

⁶ Così Hegel si esprime nella prefazione alla prima edizione dell'*Enciclopedia*: G.W.F. HEGEL, *Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio* (1817), ed. it. a cura di V. Verra, vol. I, Torino, UTET, 2004⁴, p. 87.

⁷ G.W.F. HEGEL, *Fenomenologia dello spirito* (1807), ed. it. a cura di G. Garelli, Torino, Einaudi, 2008, p. 7. Per quanto segue rinvio anche a P. CESARONI, *La vita dei concetti. Hegel, Bachelard, Canguillhem*, Macerata, Quodlibet, 2020, cap. 2. Un saggio fondamentale sulla concezione hegeliana della scienza, purtroppo pressoché dimenticato, è K. KORSCH, *L'empirismo nella filosofia di Hegel* (1931), in *Dialettica e scienza nel marxismo*, a cura di G.E. Rusconi, Roma-Bari, Laterza, 1974, pp. 11-41.

⁸ G.W.F. HEGEL, *Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio* (1830), ed. it. a cura di B. Croce, Roma-Bari, Laterza, 1989¹ [= EPW], §2. Faremo riferimento solo alla produzione matura di Hegel. Per un'analisi della concezione della scientificità nello Hegel jenesi cfr. F. SABBATINI, *Come cerchi nell'acqua. Filosofia e diritto nell'epistemologia del primo Hegel*, Bologna, Emil, 2014, cap. III.

⁹ EPW, §2. In questo caso Hegel usa il termine «rappresentazione» in un senso ampio, meno tecnico di quello che verrà definito nella filosofia dello spirito soggettivo (*ivi*, §451).

¹⁰ EPW, § 2 ann.

¹¹ Questa affermazione andrebbe specificata ulteriormente, poiché per Hegel sembrano esservi anche forme di riflessione non scientifica (come l'araldica): cfr. *ivi*, §16 ann. Sul punto cfr. N. MOOREN - T. ROJEK, *Hegels Begriff der "Wissenschaft"*, «Hegel-Studien», 48/2015, pp. 65-94.

¹² EPW, § 7 (trad. modificata).

¹³ Si tratta del metodo analitico-sintetico, esposto da Hegel nella scienza della logica, sezione C.b della dottrina del concetto: «Il conoscere» (cfr. *ivi*, §§ 223-235).

fin dall'antichità nel campo della matematica, ma è «nei tempi moderni» che ha trovato la sua piena manifestazione, cioè nel momento in cui si è rivolta «alla materia, che sembra smisurata, del mondo fenomenico»¹⁴. Hegel sta parlando della “rivoluzione scientifica” galileiano-newtoniana, che dall'astronomia e dalla fisica si sta progressivamente estendendo a ogni ambito fenomenico¹⁵.

Hegel è ben lungi dallo squalificare tale avanzamento della conoscenza scientifica – tutto al contrario, egli ne parla piuttosto come di una fase di «rinascita [*Wiederaufleben*] delle scienze»¹⁶. Il punto è per lui un altro, ossia che tale attività riflessiva, pur essendo un momento essenziale della scienza, non la esaurisce: sussiste una riflessione scientifica di secondo grado, che Hegel chiama “riflessione speculativa” e a cui riserva il nome di “filosofia” (o anche di *scienza speculativa*), mentre al primo livello riflessivo è riservato il nome di “scienza empirica” (o anche di *scienza intellettuale*). La domanda che inevitabilmente si pone a questo punto è: perché è necessario questo secondo livello?

Nella lettura di Hegel (anticipato, in questo, da Kant e Fichte), le scienze dell'intelletto non sono in grado di giustificare né il loro punto di partenza, né i concetti che usano, né, in definitiva, perché funzionano. La scienza speculativa intende risolvere questi problemi, cioè offrire una fondazione scientifica delle scienze intellettuali¹⁷. Non si tratta solo di un lavoro di “pulizia concettuale”, di esplicitazione dei fondamenti teorici – questo aspetto c'è, ma è un effetto secondario. Il punto dirimente sta piuttosto nel fatto che per Hegel le scienze intellettuali, nel conoscere il loro ambito di realtà (determinato da alcuni concetti fondamentali), quando si spingono fino ai limiti del proprio campo giungono a un punto in cui non riescono più a procedere, andando incontro a contraddizioni¹⁸. Qui si arena la riflessione intellettuale e si attiva quella speculativa, con l'obiettivo di determinare la contraddizione e di produrre un *nuovo concetto* in grado di superarla¹⁹. Esso apre un nuovo e più esteso piano di comprensione della realtà, fonda cioè un nuovo principio rappresentativo entro il quale si muove un'altra scienza intellettuale. Lo stesso meccanismo si ripresenta di nuovo (con il concetto prodotto che “ricade” nella posizione di concetto intellettuale), fino a che tale movimento dialettico si richiude in circolo, concludendo l'esposizione del sistema della scienza speculativa e in pari tempo fondando tutte le scienze intellettuali.

Già solo da questa traccia di lettura schematica – anzi scheletrica – si possono trarre alcune indicazioni fondamentali. La prima: benché talvolta Hegel sembri esprimersi diversamente, la scienza speculativa non si rivolge mai direttamente all'esperienza ordinaria, alla *Vorstellung*; piuttosto, essa è *una pratica teorica che si esercita sulle scienze dell'intelletto*. La rappresentazione, nella misura in cui entra in contatto con la filosofia, è già stata lavorata dalle scienze dell'intelletto, le quali

¹⁴ EPW, § 7.

¹⁵ Questa estensione riguarda anche la conoscenza della società. Un esempio «recentissimo» di scienza spesso ricordato da Hegel è l'economia politica (cfr. *ivi*, § 7 ann.), che egli, seguendo un *topos* del tempo, avvicina alla fisica newtoniana (cfr. per es. G.W.F. HEGEL, *Vorlesungen über die Philosophie des Rechts. Wintersemester 1824/25*, in *Gesammelte Werke*, Bd. 26,3, hrsg. von K. Grotzsch, Hamburg, Meiner, 2015 [= V6], pp. 1315-1316).

¹⁶ EPW, § 378 (trad. modificata).

¹⁷ Cfr. *ivi*, § 9.

¹⁸ Cfr. *ivi*, §11. Si deve almeno ricordare che per Hegel «non solo nei quattro oggetti particolari presi dalla cosmologia si trova l'antinomia, ma piuttosto in *tutti* gli oggetti di tutti i generi, in *tutte* le rappresentazioni, i concetti e le idee» (*ivi*, § 48 ann.). Il riferimento è naturalmente alla dialettica trascendentale di Kant.

¹⁹ «Il più alto bisogno, il bisogno filosofico, si oppone a questo risultato del pensiero semplicemente intellettuale, ed è fondato in ciò, che il pensiero non rinuncia a se stesso; anche in quel conscio smarrimento della sua presenzialità resta a sé fedele *finché non le superi*, e nel pensiero stesso effettui la soluzione delle sue proprie contraddizioni» (*ivi*, §11).



ne hanno estratto le leggi in essa implicate. Di qui la seconda osservazione: le scienze dell'intelletto forniscono i «lavori preparatori» della scienza speculativa²⁰. Se ciò non appare esplicitamente nell'esposizione (dando erroneamente l'idea di una «costruzione a priori»), è perché bisogna distinguere «il modo di esporre» dal «modo di indagare»: il nuovo concetto che, dal punto di vista della genesi logica, emerge dal concetto precedente («modo di esporre») è in pari tempo, dal punto di vista della genesi empirica, il frutto dei «lavori preparatori» della scienza intellettuale corrispondente («modo di indagare»)²¹. L'interesse enciclopedico di Hegel, il suo costante sforzo di padroneggiare almeno i fondamenti di tutto il sapere del suo tempo, non è un vezzo, bensì la condizione necessaria della sua operazione teorica.

Non procediamo oltre nell'analisi, né affrontiamo il problema di capire perché l'operazione hegeliana nella sua globalità, se vista dal punto di vista della storia della scienza, sia al tempo stesso geniale e fallimentare²². Ci limitiamo alla traccia indicata per orientare la lettura della struttura epistemica della filosofia del diritto. Nella prospettiva qui proposta, leggere Hegel significa in primo luogo ricostruire le scienze intellettuali su cui egli lavora - un'operazione per molti versi già svolta, in forma più o meno sistematica²³. In secondo luogo, però, è necessario calare questi riferimenti all'interno della operazione teorica di Hegel (rinunciando a servirsi di categorie storiografiche inconcludenti come quelle di «influenza», «confronto», ecc.)²⁴. A questo secondo aspetto saranno dedicati i prossimi paragrafi.

2. La scienza speculativa del diritto

Nell'introduzione alla filosofia della natura, Hegel scrive che «la *nascita* [Entstehung] e la *formazione* [Bildung] della scienza filosofica [della natura] ha per presupposto e condizione la fisica empirica»²⁵. Lo stesso discorso vale per la filosofia del diritto: essa ha «per presupposto e condizione» le scienze intellettuali che studiano il diritto, la società, lo stato. L'operazione speculativa retroagisce però sul materiale di partenza, producendo una sua trasformazione e rettificazione, che in questa parte del sistema è più profonda che in altre. L'esposizione hegeliana assume i concetti elaborati all'interno delle scienze intellettuali, ne mostra la genesi dialettico-speculativa e li ordina in modo da fornire, in pari tempo, il quadro entro il quale tali scienze trovano il loro fondamento e la loro collocazione. L'intento è quello di fornire una scienza unitaria del mondo sociale e politico, che però non vuole assorbire al suo interno tutta la conoscenza scientifica di esso; piuttosto, essa

²⁰ EPW, § 246 ann.

²¹ Ho utilizzato qui le parole di K. MARX, *Il capitale. Libro primo* (1867), a cura di A. Macchioro e B. Maffi, Torino, Utet, 2009², p. 86 non per suggerire un'indebita sovrapposizione, ma perché tale celebre passaggio è applicabile anche a Hegel, benché esso acquisisca qui un senso differente da quello che intendeva Marx. Il procedimento di una costruzione a priori, usualmente imputato a Hegel, è il principale obbiettivo critico di Hegel stesso (cfr. G.W.F. HEGEL, *Fenomenologia*, pp. 35-39).

²² Alcuni aspetti sono messi chiaramente in luce da K. KORSCH, *L'empirismo nella filosofia di Hegel*.

²³ Sulla filosofia della natura è da ricordare il lavoro compiuto da M.J. Petry: G.W.F. HEGEL, *Philosophy of Nature*, edited and translated with an introduction and explanatory note by M.J. Petry, 3 voll., London - New York, Routledge, 1970. Per quanto riguarda la filosofia del diritto manca un lavoro sistematico analogo.

²⁴ Secondo la lettura qui presentata sono insufficienti i tentativi (come per es. A. NUZZO, *Rappresentazione e concetto nella 'logica' della «Filosofia del diritto» di Hegel*, Napoli, Guida, 1990) di comprendere la «logica» della filosofia del diritto di Hegel che non mettano a fuoco il ruolo giocato dalle scienze dell'intelletto.

²⁵ EPW, § 246 ann.

articola l'orizzonte concettuale entro il quale operano le molteplici scienze dell'intelletto nella loro autonomia relativa²⁶.

Ora, qual è l'oggetto della scienza speculativa del diritto? Come è noto, "diritto" equivale, in Hegel, a "spirito oggettivo", cioè - usando i termini in maniera generica - la realtà sociale e politica. Alla sua conoscenza contribuiscono una molteplicità di scienze; manca però un termine che qualifichi la totalità di questo ambito, il quale ha raggiunto nella modernità un'articolazione del tutto sconosciuta in precedenza, che ha reso inservibili le denominazioni unitarie del passato (da "scienza pratica", a "politica", fino a "scienze dello stato"). Hegel si vede quindi costretto a usare una nuova denominazione e decide di servirsi del termine "diritto" (*Recht*). Non si tratta di una scelta particolarmente felice, poiché rischia di creare confusione fra questo uso in senso ampio (come «spirito oggettivo») e gli usi più determinati già correnti al tempo. È probabile che tale soluzione abbia in primo luogo una funzione polemica nei confronti della scienza giuridica e delle sue pretese egemoniche, cioè che segnali fin dal titolo la lotta epistemica condotta da Hegel contro la scuola storica di Savigny (che è anche un conflitto delle facoltà di giurisprudenza e di filosofia all'università di Berlino).

Per determinare quali sono le scienze dell'intelletto implicate nel diritto, una prima indicazione viene dal sottotitolo dei *Lineamenti*: «Diritto naturale e scienza dello stato». Il riferimento è a due campi disciplinari ampiamente consolidati in ambito tedesco: il moderno diritto naturale (hobbesiano) è introdotto in Germania da Pufendorf nella seconda metà del XVII secolo e conosce una storia molto complessa, che giunge fino alla sua momentanea rivitalizzazione, alla fine del Settecento, con Kant e Fichte²⁷; le scienze dello stato, che si sviluppano a partire dalla cameralistica sei-settecentesca²⁸, sono il quadro disciplinare che organizza il sapere politico delle università tedesche a partire dalla metà del XVIII secolo e che, pur trovando nel giusnaturalismo moderno il proprio fondamento epistemico, rivendicano e consolidano, rispetto a esso, una propria autonomia disciplinare²⁹. Nel riferimento a queste scienze Hegel intende fornire un'indicazione chiara che anticipi al lettore, spiazzato dalla dicitura «filosofia del diritto», il suo contenuto³⁰. È tuttavia da evidenziare le due espressioni non compaiono quasi mai nel testo, il che è indice della profonda trasformazione a cui Hegel intende sottoporre tali discipline³¹. Inoltre, egli non dà mai una spiegazione diretta del sottotitolo, se non all'inizio del corso

²⁶ Nelle lezioni del 1819/20 Hegel arriva a dire che «la filosofia non ha il monopolio della verità» (G.W.F. HEGEL, *Vorlesungen über die Philosophie des Rechts. Wintersemester 1819/20*, in *Gesammelte Werke*, Bd. 26,1, hrsg. von D. Felgenhauer, Hamburg, Meiner, 2013 [=V2], pp. 331-590, qui p. 335).

²⁷ Per una ricostruzione dell'introduzione del diritto naturale moderno (di matrice hobbesiana) in Germania e per la profonda trasformazione del sapere politico che ne deriva rimando a M. SCATTOLA, *Dalla virtù alla scienza. La fondazione e la trasformazione della disciplina politica nell'età moderna*, Milano, FrancoAngeli, 2003. Sul giusnaturalismo prussiano si veda D. CANALE, *La costituzione delle differenze*. Sul giusnaturalismo tedesco di fine Settecento, che si muove sulla scia di Kant, cfr. G. TONELLA, *Il problema del diritto di resistenza. Saggio sullo Staatsrecht tedesco della fine Settecento*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2007.

²⁸ Cfr. P. SCHIERA, *Il cameralismo e l'assolutismo tedesco. Dall'arte di governo alle scienze dello stato*, Milano, Giuffrè, 1968.

²⁹ Cfr. M. SCATTOLA, *La nascita delle scienze dello stato. August Ludwig Schlözer e le discipline politiche del Settecento tedesco*, Milano, FrancoAngeli, 1994. Sulla «emancipazione delle scienze dello stato dal diritto naturale» si veda *ivi*, pp. 48-51.

³⁰ È vero che l'espressione "filosofia del diritto" è «insolita» (J-F. KERVÉGAN, *The Actual and the Rational. Hegel and Objective Spirit*, Chicago - London, The University of Chicago Press, 2018, p. 16), tuttavia non è del tutto nuova (lo stesso Gustav Hugo nel 1798 aveva scritto un *Lehrbuch des Naturrechts als einer Philosophie des positiven Rechts*). Riedel è uno dei pochi a ricordare che «i due termini presenti nel secondo titolo designano due discipline del pensiero metafisico pre-hegeliano» (M. RIEDEL, *Hegel fra tradizione e rivoluzione* [1969], trad. it. a cura di E. Tota, Roma-Bari, Laterza, 1975, p. 95).

³¹ Le uniche occorrenze di *Staatswissenschaft* (nella prefazione: GPR, p. 15) e di *Naturrecht* (*ivi*, § 3 ann. e § 168 ann.) sono del tutto marginali.



di lezioni del 1824/25, dove però il discorso slitta immediatamente dalla scienza dello stato al diritto positivo³².

Da queste prime indicazioni si possono trarre alcune provvisorie conclusioni: il diritto naturale, il diritto positivo e le scienze dello stato costituiscono il «materiale preparatorio» dell'analisi hegeliana, ma sono in pari tempo rese oggetto di una radicale ristrutturazione e di una nuova sistematizzazione. Questi riferimenti, come è usuale in Hegel, rimangono perlopiù impliciti.

3. La scienza del diritto naturale

Passiamo ora a un'esposizione più sistematica. Si possono riconoscere due differenti livelli (che più o meno corrispondono ai due termini del sottotitolo dei *Lineamenti*): nel primo («diritto astratto» e «moralità») è chiamata in causa la moderna scienza del diritto naturale, mentre nel secondo («eticità») entra in gioco la triade «economia politica - diritto positivo - scienza di polizia».

Le prime due sezioni, «diritto astratto» e «moralità», ripercorrono la moderna scienza giusnaturalistica, la quale si articola nelle due dottrine gemelle del diritto (che riguarda il foro esterno) e della morale (che riguarda il foro interno)³³. Bisogna almeno ricordare che il diritto nel suo complesso è per Hegel la realizzazione della volontà libera, il suo farsi realtà oggettiva, mondo storico e sociale. Ogni figura del diritto è un rapporto fra un lato soggettivo (l'agire individuale) e un lato oggettivo (il piano istituzionale) che si compenetrano a vicenda, nel senso che l'agire trova nelle istituzioni il proprio campo di estrinsecazione, mentre le istituzioni trovano nell'agire dei soggetti la propria condizione di esistenza³⁴. Ora, i concetti del diritto astratto e della moralità sono già a pieno titolo figure del diritto, cioè realizzazioni della volontà libera.

La *persona*, concetto fondamentale del diritto astratto, è la volontà che trova la sua estrinsecazione nella cosa di cui è proprietaria; per potersi riconoscere proprietaria del valore della cosa essa deve derivare la proprietà da un rapporto contrattuale. Sorge così una volontà comune alle volontà contraenti e il diritto si configura così come rapporto fra volontà particolare e generale (illecito e coazione). Dal superamento della contraddizione che così si produce, per cui volontà particolare e generale sono la stessa ma in pari tempo cadono l'una fuori dall'altra, si genera il passaggio alla moralità. Il *soggetto* morale interiorizza la differenza fra particolare e universale, traducendola nel rapporto fra la volontà e il suo fine; in questa sfera il diritto diventa quindi l'estrinsecazione dell'azione del soggetto nel mondo esterno. Si configurano così il diritto all'imputabilità del proprio agire (responsabilità) e quello al soddisfacimento dei propri fini soggettivi (benessere). Questi fini

³² V6, p. 1051. Sul complesso rapporto fra giurisprudenza e diritto naturale nella Germania del XVII e XVIII secolo cfr. D. CANALE, *La costituzione delle differenze*, cap. IV.

³³ La distinzione fra ambito giuridico e ambito morale (già chiaramente presente in Hobbes) viene elaborata, in Germania, da Thomasiaus, ma Hegel ha certamente in mente soprattutto le trattazioni di Kant (I. KANT, *La metafisica dei costumi* (1797), Roma-Bari, Laterza, 1983², divisa in dottrina del diritto e della virtù) e di Fichte (rispettivamente J.G. FICHTE, *Fondamento del diritto naturale secondo i principi della dottrina della scienza* (1796-1797), ed. it. a cura di L. Fonnesu, Roma-Bari, Laterza, 1994 e J.G. FICHTE, *Il sistema di etica secondo i principi della dottrina della scienza* (1798), ed. it. a cura di C. De Pascale, Roma-Bari, Laterza, 1994). La base giusnaturalistica della dottrina hegeliana della moralità è dimostrata da L. RUSTIGHI, *Da Hegel ad Aristotele. La virtù come problema costituzionale*, «Filosofia politica», 3/2022, pp. 513-534. Sulla nascita «gemella» di diritto e morale in senso moderno si veda il classico R. KOSELLECK, *Critica illuminista e crisi della società borghese* (1959), Bologna, Il Mulino, 1972.

³⁴ Cfr. GPR, §§ 25-29.

soggettivi, tuttavia, si articolano sempre all'interno di rapporti oggettivi il cui contenuto non può essere vuoto (pena la caduta nelle contraddizioni della coscienza morale kantiana), bensì deriva dalle istituzioni entro le quali il soggetto si trova ad agire. L'eticità si rivela quindi essere l'orizzonte entro il quale le conquiste emerse nelle prime due sezioni possono trovare la loro effettiva realizzazione.

Nelle figure del diritto astratto (persona, contratto, coazione) si può riconoscere la trama concettuale del diritto naturale moderno, in particolare nella forma che è per Hegel la più avanzata, quella che vi hanno dato Kant e Fichte³⁵. In questi ultimi, come in Hegel (che da loro riprende il termine), la persona non è altro che l'individuo moderno, libero e uguale, che il giusnaturalismo pone a fondamento della propria dottrina e che Hegel, sempre seguendo Kant e Fichte, annoda al concetto moderno di proprietà³⁶. Nella sua trattazione Hegel difende questo concetto di matrice giusnaturalista rispetto a ogni tentativo di legittimare forme ormai superate di pensare la proprietà (per es. istituti giuridici medievali come il *dominium utile*, ecc.) e la persona (per es. legandola a differenti *status*)³⁷.

Nel diritto astratto, rielaborazione del moderno giusnaturalismo, emergono alcuni diritti basilari delle società moderne. È quindi impreciso sostenere che Hegel *critichi* il giusnaturalismo, come se esso fosse semplicemente un errore, un falso sapere; al contrario, esso è per Hegel una vera scienza (dell'intelletto) e pone a tema effettive configurazioni del diritto. Il limite di tale sapere sta nella sua pretesa di poter estendere i propri concetti alla comprensione della società nel suo complesso, in particolare a strutture come la famiglia e lo stato³⁸. L'operazione di Hegel è volta a rettificare tale errore fondamentale, riconducendo il diritto naturale entro il suo ambito e facendo emergere la contraddizione che lo attraversa (la schisi fra individuale e generale), la quale può venire risolta solo entro un altro orizzonte concettuale: la moralità. Questa sezione elabora speculativamente i contenuti della moderna dottrina morale e di nuovo i riferimenti principali sono le trattazioni di Kant e Fichte. Dalla rielaborazione di tale scienza intellettuale emergono altre due figure del diritto basilari delle società moderne: il «diritto del sapere» (il principio di imputabilità) e il diritto al benessere, cioè alla felicità soggettiva. La contraddizione che anima la moralità (cioè la necessità di articolare i fini soggettivi entro un sistema oggettivo di norme a cui però essa non può dare alcun contenuto) è risolvibile solo sul piano dei rapporti etici, entro il quale, come detto, tanto il diritto alla personalità quanto quello alla soggettività trovano la loro concretizzazione.

³⁵ Nelle lezioni del 1819/20 Hegel è esplicito al riguardo: «il diritto astratto per sé veniva denominato spesso diritto naturale» (V2, p. 333). Fra i pochi a riconoscere il punto M. RIEDEL, *Hegel fra tradizione e rivoluzione*, p. 104; nel diritto astratto «si può riconoscere ancora il *diritto naturale*». Di contro, il diritto astratto è stato spesso letto come la trattazione hegeliana del diritto privato (N. BOBBIO, *Hegel e il diritto*, in *Studi hegeliani. Diritto, società civile, stato*, Mimesis, Milano, 2022², pp. 111-148; più di recente J-F. KERVÉGAN, *The Actual and the Rational*, p. 12). Seguendo questa lettura, si finisce inevitabilmente per tacciare di assurdità l'esposizione di Hegel (N. BOBBIO, *Hegel e il diritto*, pp. 113-114). Proprio questo esito dovrebbe suggerire che Hegel qui non sta affatto trattando del diritto privato (che trova la sua collocazione nella società civile), come in effetti riconosce P. CAPPELLINI, *Systema iuris. II. Dal sistema alla teoria generale*, Milano, Giuffrè, 1985, pp. 280-281.

³⁶ Cfr. I. KANT, *La metafisica dei costumi*, pp. 55 e sgg.; J.G. FICHTE, *Fondamento del diritto naturale*, § 11. La determinazione dell'individuo moderno in termini di individuo proprietario è inscritta nella logica giusnaturalistica fin da Hobbes (cfr. C.B. MACPHERSON, *The Political Theory of Possessive Individualism. Hobbes to Locke*, Oxford, Oxford University Press, 1962). Per una breve ma incisiva esposizione della genesi del concetto moderno di proprietà si veda P. GROSSI, *Proprietà e contratto*, in M. FIORAVANTI (ed), *Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 128-138.

³⁷ L'obbiettivo polemico principale è qui sempre la Scuola storica del diritto e la sua peculiare ripresa del diritto romano. Cfr. G. BONACINA, *Hegel, il mondo romano e la storiografia*, Firenze, La Nuova Italia, 1991. Sul concetto di persona nel giusnaturalismo tedesco pre-kantiano, ancora legato a quello di *status*, cfr. D. CANALE, *La costituzione delle differenze*, pp. 125 e sgg.

³⁸ Cfr. più ampiamente G. DUSO, *Libertà e costituzione in Hegel*, Milano, FrancoAngeli, 2013.



4. La scienza dello stato esterno

Nella sezione “eticità” Hegel tratteggia una sorta di “scienza della costituzione”, cioè espone l’insieme dei rapporti che costituiscono la vita delle società moderne, ma il titolo non corrisponde del tutto all’effettiva trattazione. Con “eticità” egli intende una forma del legame sociale in cui il lato soggettivo (cioè gli individui agenti) riconoscono nel lato oggettivo (cioè nelle istituzioni in cui si muovono) il *fine consapevole* del proprio operare, cioè un universale «immanente» al proprio fine particolare³⁹. Un esempio semplice è il matrimonio: il fine di chi si sposa non è diverso dallo sposarsi, cioè dal condurre la propria vita insieme. Ora, il titolo “eticità” può dare l’idea che tutte le istituzioni proprie dello stato moderno abbiano una natura etica. Se così fosse, l’attraversamento del diritto astratto e della moralità non produrrebbe alcun legame sociale diverso da quello etico, bensì si limiterebbe a una riconfigurazione di quest’ultimo, in modo da renderlo capace (a differenza di quanto avveniva nelle società premoderne) di integrare i diritti alla personalità e al benessere (da cui per es. l’eliminazione di ogni distinzione di *status* per nascita)⁴⁰.

Tuttavia, non è questo il contenuto dell’esposizione di Hegel – anzi, è proprio il fatto che non sia così a renderla rilevante. Esiste un intero sistema di relazioni sociali, che Hegel denomina “stato esterno” (o dell’intelletto, o della necessità), nelle quali l’eticità è «perduta nei suoi estremi» e la cui esposizione occupa gran parte della sezione “società civile”⁴¹. Non si tratta di un elemento secondario né accidentale: al contrario, è questa la base materiale delle società moderne (nel lessico hegeliano: il «momento della *realità* [*Realität*] dell’idea» del diritto)⁴².

Il sistema dello stato esterno definisce un insieme di relazioni sociali che devono essere considerate figure del diritto: è principalmente qui che si realizza il diritto alla personalità e alla soggettività, cioè a essere riconosciuti come individui liberi e uguali. Perché questo sia possibile, è necessario che si sviluppino delle istituzioni che implementano e regolano il coesistere degli individui, ma che non costituiscono il fine consapevole del loro operare. Si tratta quindi di istituzioni non etiche, in cui l’agire soggettivo («persona concreta») e il piano istituzionale («forma dell’universalità») cadono l’uno fuori dall’altro⁴³.

Lo stato esterno è costituito da tre sottosistemi: il sistema dei bisogni, l’amministrazione della giustizia e la polizia. Il primo è il sistema di interdipendenza reciproca degli individui proprietari che, lavorando per il soddisfacimento dei propri bisogni individuali, contribuiscono a produrre, al contempo, la soddisfazione complessiva dei bisogni sociali e la ricchezza della società (il suo «patrimonio generale»⁴⁴). Qui la persona concreta è l’individuo proprietario e l’universale esterno è

³⁹ Cfr. GPR, §§ 142 e sgg. Il termine “immanente” compare *ivi*, §249 (corporazione) e §261 (stato politico).

⁴⁰ Cfr. GPR, § 206 ann.

⁴¹ *Ivz*, §§ 183-184. Lo stato esterno non coincide con la società civile, poiché all’interno di quest’ultima si situa anche la trattazione della corporazione, che non fa parte dello stato esterno. Al riguardo cfr. V6, p. 1378: «La corporazione costituisce il passaggio dallo stato esterno allo stato etico» e ancora *ivi*, p. 1396: con la corporazione «usciamo dallo stato dell’intelletto, che riguarda l’ordinamento esteriore». È questo uno dei casi in cui l’ossessione hegeliana per l’andamento triadico (che non rende onore al suo pensiero) produce degli effetti distorti: egli si ritrova infatti a dover unificare due figure completamente differenti, “polizia” e “corporazione”.

⁴² GPR, §184.

⁴³ *Ivz*, §182.

⁴⁴ *Ivz*, §§ 190 e sgg. Come ricorda Cafagna riferendosi a C.J. Kraus, «il concetto smithiano di ricchezza della nazione viene quindi trasferito terminologicamente, nel lessico di uno dei maggiori e più fedeli interpreti

il sistema di produzione e circolazione delle merci. Il secondo sistema è l'ordinamento giuridico che regola i rapporti contrattuali fra gli individui proprietari, i quali compaiono qui precipuamente come persone giuridiche. Infine, la polizia è l'insieme degli apparati amministrativi che producono una regolamentazione supplementare del sistema dei bisogni al fine di assicurare che «il benessere particolare sia realizzato e trattato come diritto»⁴⁵.

Non entriamo nel dettaglio dell'esposizione e veniamo al punto che ci interessa: le scienze dell'intelletto qui implicate. Il rimando immediato è al sistema settecentesco delle scienze dello stato, di cui Hegel, tuttavia, recepisce la radicale ristrutturazione prodotta dall'introduzione in Germania dell'economia politica⁴⁶. L'esposizione hegeliana dello stato esterno si fonda dunque su una serie di saperi esistenti che, in pari tempo, vanno incontro a una ridefinizione e una nuova sistematizzazione.

Ai tre sistemi dello stato esterno corrispondono tre scienze dell'intelletto, le quali, ciascuna nel proprio campo, studiano i fenomeni al fine di estrarne delle regolarità, delle leggi generali e anche dei principi di azione⁴⁷. Il sistema dei bisogni è il terreno d'elezione dell'economia politica, una scienza che Hegel ha cominciato a studiare in giovane età e a cui non manca mai di riconoscere grandi meriti⁴⁸. L'amministrazione della giustizia è il campo d'azione della scienza giuridica, che per Hegel ha come oggetto «ciò che è *conforme a legge* [*gesetzmäßig*]» in un determinato stato e in questo senso è per Hegel una scienza interamente positiva, cioè studia i codici e la loro storia, così come «le applicazioni e suddivisioni delle determinazioni giuridiche date»⁴⁹.

La terza scienza implicata nello stato esterno è la scienza di polizia⁵⁰. Hegel mantiene un termine della tradizione, ma vi associa un significato nuovo, perché essa non produce direttamente il benessere, il quale è piuttosto generato dal sistema dei bisogni e dai suoi meccanismi, studiati dall'economia politica. La scienza di polizia hegeliana non è quindi un sapere in competizione con quello economico, bensì si integra ad esso, fornendo, con le sue conoscenze, i mezzi per una regolamentazione supplementare⁵¹. Quest'ultima si rende necessaria perché, se è vero che «l'attività attraverso la quale viene prodotta la ricchezza di una società ha la forma di una

dell'opera smithiana, con quello di *Vermögen*» (E. CAFAGNA, *La libertà nel mondo. Etica e scienza dello stato nei «Lineamenti di filosofia del diritto» di Hegel*, Bologna, Il Mulino, 1998, p. 151).

⁴⁵ GPR, § 230.

⁴⁶ Cfr. M. SCATTOLA, *La nascita delle scienze dello stato*, pp. 256-260.

⁴⁷ Le scienze dell'intelletto qui implicate non hanno solo una componente teoretica, ma sono in pari tempo i saperi di cui si deve dotare il terzo *Stand*, cioè quello dei funzionari pubblici; esse, quindi, sono anche (e soprattutto) un «fattore costituzionale» degli Stati moderni (uso l'espressione nel senso indicato e approfondito da P. SCHIERA, *Il laboratorio borghese. Scienza e politica nella Germania dell'Ottocento*, Bologna, Il Mulino, 1987). Non è qui possibile affrontare tale questione, che è tuttavia decisiva già in Hegel.

⁴⁸ Cfr. GPR, §189 ann. Sulla ricezione hegeliana dell'economia politica (in particolare di Stuart e di Smith), ma anche dell'illuminismo scozzese (in particolare di Ferguson), la bibliografia è molto ampia: cfr. almeno M. RIEDEL, *La recezione dell'economia politica*, in *Hegel fra tradizione e rivoluzione*, pp. 67-89; P. CHAMLEY, *Économie politique et philosophie chez Stuart et Hegel*, Paris, Dalloz, 1963; N. WASZEK, *The Scottish Enlightenment and Hegel's Account of "Civil Society"*, Dordrecht-Boston-London, Kluwer, 1988; più di recente E. CAFAGNA, *La libertà nel mondo*, pp. 145-164. Bisogna tenere conto, nella valutazione positiva che Hegel dà dell'economia politica, che essa è per lui una scienza dell'intelletto ed è quindi priva di una dimensione propriamente speculativa; questo aspetto viene raramente messo a fuoco, anche in saggi per altri versi rilevanti come F. NEUHOUSER, *The Idea of a Hegelian "Science" of Society*, in S. HOULGATE - M. BAUR (eds), *Companion to Hegel*, Hoboken, Wiley-Blackwell, 2011, pp. 281-296.

⁴⁹ GPR, § 212 (con ann.) e § 3 (con ann.).

⁵⁰ Il riferimento alla «scienza di polizia» non compare esplicitamente nei *Lineamenti*, ma nelle lezioni (V6, p. 1378).

⁵¹ Cfr. GPR, § 236 e ann. Su tali questioni rimando alla precisa ricostruzione di E. CAFAGNA, *La libertà nel mondo*, pp. 165 e sgg.



necessità di natura» – e «conoscere le leggi di questo andamento è in particolare l'oggetto dell'economia politica» –, altrettanto vero è che tale processo, in realtà, «non è una vera e propria necessità naturale», nel senso che produce degli squilibri e delle «convulsioni» che minano la tenuta stessa del sistema⁵². Si tratta della conflittualità fra «i diversi interessi dei produttori e dei consumatori» e della tendenza del sistema a espellere – o a mantenere ai margini – una parte dei suoi membri (plebe)⁵³. La scienza di polizia è quindi un insieme di saperi⁵⁴ che puntano a contrastare questi fenomeni, determinando quali interventi siano efficaci per implementare (salute, educazione, infrastrutture, ecc.) e mantenere (per es. con politiche sociali di contrasto alla povertà) non solo il diritto giuridico-formale alla personalità, ma anche il diritto materiale al benessere. In altre parole, la scienza di polizia hegeliana ha per oggetto ciò che di lì a poco sarà chiamata la questione sociale. Essa non è la *Polizeiwissenschaft* settecentesca, né si avvicina alle trattazioni più recenti di area tedesca (per es. di Berg⁵⁵), quanto piuttosto recepisce gli studi di area francese (Say) e soprattutto inglese (Smith, Ricardo, Colquhoun)⁵⁶, ed è molto vicina alla trattazione che di lì a poco ne darà Robert von Mohl.

In conclusione, lo “stato esterno” è «ciò che usualmente si intende per “stato”»⁵⁷. Infatti, qui trovano la loro ricezione e articolazione concettuale due aspetti fondamentali della statualità moderna. Il primo è la divaricazione fra società civile e stato, che però – punto fondamentale – *non corrisponde affatto* alla differenza fra le due sezioni così intitolate nei *Lineamenti*, bensì alla differenza, *tutta interna* allo stato esterno, fra sistema dei bisogni (con la relativa “scienza della società”: economia politica) e le istituzioni pubbliche del diritto e dell'amministrazione (con le relative “scienze dello stato”: diritto e polizia). In secondo luogo, Hegel articola concettualmente i due lati dello stato moderno: stato di diritto, che si limita a difendere la personalità giuridica degli individui, e stato sociale, che si assume dei compiti positivi di amministrazione. Sia la distinzione fra società e stato, sia la distinzione fra stato di diritto e stato sociale si situano entro lo stato esterno e vedono esaurita la loro esposizione nella sezione “società civile”.

5. La scienza dello stato etico

La scienza speculativa dello stato esterno produce una riorganizzazione e sistematizzazione delle scienze intellettuali che studiano (e concorrono a implementare) la base materiale delle società moderne, cioè l'imponente sistema economico-giuridico-amministrativo attraverso cui si rende effettuale il diritto moderno alla personalità e alla soggettività. Hegel individua nel triedro “economia, diritto, amministrazione” la base scientifico-intellettuale che sostiene tale sistema, intuendo perfettamente quali saranno gli sviluppi futuri del sapere politico⁵⁸.

⁵² Le citazioni vengono da V6, pp. 1380-1381.

⁵³ GPR, § 236 e §§ 241-245.

⁵⁴ V6, p. 1378: «la polizia è per sé una scienza molto ampia, che si suddivide in molteplici settori».

⁵⁵ Sulla scienza di polizia di G.H. von Berg cfr. H. MAIER, *Die ältere deutsche Staats- und Verwaltungslehre*, pp. 249-262.

⁵⁶ Rimando di nuovo a E. CAFAGNA, *La libertà nel mondo*, pp. 184 e sgg., che insiste in particolare sulla lettura hegeliana di Colquhoun.

⁵⁷ V6, p. 1271.

⁵⁸ Come scrive Schiera, «diritto ed economia sono i due grandi binari su cui le moderne scienze sociali e dello stato si consolidano in Germania», dove per “diritto” va inteso in primo luogo il diritto amministrativo, luogo di incontro «dell'amministrazione col diritto» (P. SCHIERA, *Il laboratorio borghese*, pp. 123 e 132).

Tuttavia, l'aspetto veramente interessante della sua analisi è un altro, cioè la problematizzazione scientifico-speculativa di tale assetto. Hegel, cioè, intende dimostrare che i concetti che articolano lo stato esterno e che fondano i saperi corrispondenti non sono in grado di rendere pienamente ragione del loro oggetto. In altre parole, le forme del legame sociale proprie delle società moderne non sono interamente riducibili al modo in cui esse vengono conosciute e prodotte da tali saperi. Dal suo interno, infatti, emergono *rapporti etici* che richiedono, per essere compresi, concetti ulteriori.

Lo stato etico si compone, di nuovo, di tre sottosistemi fondamentali: la famiglia, la corporazione e la costituzione politica. In tutti e tre i casi la loro irriducibilità allo stato esterno emerge dalle contraddizioni derivanti dal tentativo di una loro sussunzione a esso. La famiglia, innanzitutto, sembra poter essere integrata entro l'ambito dei saperi dello stato esterno: il patrimonio familiare è parte di quello generale, il matrimonio può essere ricondotto a rapporto giuridico e, infine, la cura dei figli (educazione, ecc.) rimanda agli ambiti d'azione della polizia. Tuttavia, questa comprensione non riesce: il patrimonio familiare, in quanto si configura come «cura e acquisto per un qualcosa di *comune*» ai membri della famiglia, non è riconducibile alla logica individualista del sistema dei bisogni; il matrimonio non è un contratto, poiché nulla viene scambiato; infine, proprio nella misura in cui l'educazione dei figli ha un impatto eminentemente sociale, essa viene sempre più estroflessa dal confine familiare e presa in carico dalla società⁵⁹. L'istituzione familiare articola così un legame sociale che, in quanto è etico (cioè in quanto è il fine consapevole degli agenti che lo vivono), non è mai concettualmente riducibile alla presa dei saperi dello stato esterno.

Un discorso analogo riguarda la corporazione. Con questo termine Hegel intende ogni istituzione (lavorativa, ma non solo) in cui «l'uguale in sé della particolarità viene all'esistenza come un che di comune»⁶⁰. Si tratta, in altre parole, delle istituzioni che socializzano interessi particolari condivisi da più individui. Come la famiglia, anche la corporazione è a prima vista un oggetto conoscibile dai saperi dello stato esterno: è un'organizzazione interna al sistema economico, è un istituto da regolare giuridicamente nell'ambito del diritto privato e, soprattutto, è un possibile strumento amministrativo (per es. per affrontare il problema della povertà). Anche in questo caso, tuttavia, la sussunzione non riesce, perché non è in grado di rendere ragione della logica specifica della corporazione: basandosi sulla socializzazione di ciò che è comune a molti interessi particolari, l'universale non interviene qui a regolare esteriormente questi ultimi, ma si mostra come loro fine immanente. Questo è il motivo per cui Hegel insiste nel differenziare la base etica della corporazione (cioè il vivere per un fine consapevole condiviso) dagli effetti economico-amministrativi che essa pure implica⁶¹.

Infine, la terza e fondamentale dimensione etica è la costituzione politica (esposta nella sezione «Stato»), cioè il luogo di produzione della volontà dello stato⁶². Anche in questo caso, rendere le istituzioni politiche un oggetto dei saperi economici, giuridici e amministrativi si rivela contraddittorio, poiché lo stato esterno, piuttosto, *presuppone* la decisione politica, la quale fornisce sia l'insieme di norme

⁵⁹ Cfr. GPR, rispettivamente §§ 170, 163 e 238-239. Sul rifiuto hegeliano della riduzione del matrimonio a contratto e sulle sue ampie implicazioni cfr. L. RUSTIGHI, *Il contratto sessuale in Kant: una lettura hegeliana*, «Filosofia politica», 2/2020, pp. 209-232.

⁶⁰ GPR, § 251 (trad. modificata).

⁶¹ Il punto è chiarito nel modo migliore nelle lezioni del 1824-25 (V6, pp. 1397-1398).

⁶² GPR, § 258 ann.



che la scienza giuridica conosce e applica, sia l'indirizzo di governo entro il quale si muove la polizia. Per Hegel questo significa che non è possibile un'estensione della concettualità propria dello stato esterno allo stato politico, come invece avviene nelle dottrine costituzionali di matrice giusnaturalista, le quali, pensando la volontà comune a partire dalla molteplicità delle volontà individuali, ricadono nelle contraddizioni del diritto astratto⁶³. Le istituzioni politiche sono etiche: questo significa che gli interessi particolari emergenti dalla società, strutturati in gruppi e corporazioni (e portatori di un'intrinseca conflittualità), sono coinvolti nel processo di decisione collettiva. Quest'ultimo è quindi sì guidato da una funzione centrale di governo (che detiene e utilizza i saperi economici, giuridici e amministrativi), ma prevede in pari tempo la partecipazione delle forme associative particolari, riunite nell'assemblea degli stati (*Stände*).

Riassumendo, le istituzioni dello stato etico producono una logica supplementare che emerge dallo stato esterno e che lo sovradetermina, inserendolo all'interno di una dinamica da cui risulta trasformato. La dimensione etica non è da intendere come un piano extra-scientifico (o genericamente "filosofico"): non è una teoria normativa su come lo stato moderno *dovrebbe* essere, bensì determina come lo stato è secondo il suo concetto, cioè secondo le sue dinamiche immanenti⁶⁴. Lo scarto fra la comprensione scientifico-speculativa dello stato e le sue manifestazioni empiriche (negli stati esistenti e nella loro vicenda storica) non è invece oggetto di scienza ed è anzi luogo di elezione dell'agire politico.

6. Considerazioni conclusive

La scienza del diritto di Hegel intende fornire una comprensione unitaria delle istituzioni e dei rapporti che organizzano la vita degli uomini nelle società moderne. Essa si presenta come una scienza speculativa che, sviluppando dialetticamente i concetti fondamentali del diritto, assume e rielabora le scienze dell'intelletto che articolano tale campo, fornendo ad esse, in pari tempo, la loro base concettuale e la loro collocazione sistematica. È evidente che il diritto naturale moderno fornisce il quadro teorico entro il quale si sviluppano i saperi dello stato esterno⁶⁵, ma è altrettanto evidente che non è possibile ridurre questi ultimi al primo; anzi, sembra che per Hegel la vera posta in gioco sia ormai il lavoro speculativo sulle scienze economiche, giuridiche e amministrative⁶⁶. La concettualità giusnaturalista perde la propria consistenza epistemica autonoma e prolifera invece come orizzonte di riferimento (perlopiù inavvertito) delle nuove scienze sociali e politiche; mantiene una

⁶³ Sulle contraddizioni della concettualità politica moderna rinvio a G. DUSO, *La logica del potere. Storia concettuale come filosofia politica*, Roma-Bari, Laterza, 1999; G. DUSO, *Reinventare la democrazia. Dal popolo sovrano all'agire politico dei cittadini*, Milano, FrancoAngeli, 2022.

⁶⁴ Questo significa che è possibile (anzi necessario) concepire, anche per la scienza dello stato etico, l'esistenza di scienze intellettuali che fungono da "materiale preparatorio" per la scienza speculativa. Hegel accenna talvolta alla questione (cfr. per es. GPR, § 148 ann.) ed è anche possibile interpretare in questo senso l'utilizzo che egli fa di Montesquieu; tuttavia, in linea di massima una vera scienza intellettuale dell'etico sembra ancora mancare e in questo senso la scienza speculativa opera qui principalmente nella forma dell'anticipazione teorica.

⁶⁵ Questo legame appare a Hegel del tutto esplicito in Fichte: se lo stato viene ridotto ai concetti del diritto astratto, ciò che concretamente ne risulta non è altro che polizia, puro e semplice stato esterno (cfr. per es. V6, p. 1396).

⁶⁶ Nel passaggio dal diritto astratto/moralità all'eticità, Hegel sembra rendersi consapevole del fatto che «le scienze sociali» diventano «progressivamente la forma moderna della teoria politica» (M. RICCIARDI, *La società come ordine. Storia e teoria politica dei concetti sociali*, Macerata, Eum, 2010, p. 10).

sua operatività come vettore di generalizzazione, cioè di saturazione di ciò che tali scienze non sono in grado di pensare (come avviene per es. nella dottrina politica e costituzionale diffusa e nell'assetto costituzionale liberale).

Hegel è consapevole del fatto che l'instaurazione di un modo di produzione fondato sull'individualità proprietaria, di un apparato giuridico che conservi il principio di uguaglianza e di un apparato amministrativo che mantenga la stabilità del sistema costituisce una posta in gioco fondamentale delle società moderne. Tuttavia, il tentativo di affrontare tali questioni rimanendo aderenti al piano epistemico che le formula è concettualmente insostenibile, poiché i saperi che vi poggiano non sono in grado di rendere pienamente ragione delle forme del legame sociale che studiano; sono necessari concetti ulteriori, che pensano e organizzano il piano etico immanente alla vita delle società moderne. Per Hegel la libertà dei moderni non coincide solo con il loro essere persone, ma anche e soprattutto con il condurre una vita etica, cioè una vita che veda nell'universale il fine consapevole del proprio agire particolare. Questo vale per i rapporti non mediati dal lavoro (famiglia), per quelli economico-sociali (corporazione) e per il piano politico complessivo. Non si tratta di un'ingiunzione morale, ma dell'esito della comprensione scientifica delle forme moderne del legame sociale. Le istituzioni etiche di cui parla Hegel (la corporazione, l'assemblea degli stati) sono temi ampiamente diffusi al tempo; ciò che è specifico (e rilevante) della trattazione hegeliana è *solo* la comprensione scientifica che ne dà, come luoghi di emersione di logiche sociali irriducibili a quelle dello stato esterno e dei suoi saperi.

L'impostazione epistemica di Hegel ha dei limiti evidenti, non solo contingenti (per esempio, egli non è ancora in grado di cogliere le vere conflittualità emergenti dal "sistema dei bisogni"), ma anche strutturali. In particolare, la netta separazione (e la conseguente divisione del lavoro intellettuale) che egli propone fra il piano intellettuale e quello speculativo gli impedisce di valorizzare le trasformazioni concettuali che si producono *all'interno* di ciascuna scienza (per es. nell'economia politica), per piegarle a un'ideale sistematico che svaluta la specificità delle singole pratiche scientifiche. Ciononostante, questo saggio ha voluto mostrare che reintegrare il pensiero di Hegel all'interno della storia della scienza politica è molto più proficuo che preservarlo all'interno del sacro recinto della "filosofia". Il gesto epistemico hegeliano, di certo non riproducibile né riproponibile, può però fornire degli strumenti ancora utili per un ripensamento, a livello epistemologico, dell'articolazione attuale del sapere sociale e politico e della loro organizzazione concettuale.